

July

rappresaglie di inefficacia come sopra detto. La somma in questione consiste nella quota di diritto di commissione per frazionamento e relativa I.C.G., capitalizzati, gravante sull'appartamento compravenduto.

Dato che l'inegolarità lamentata è da attribuirsi, non alle parti contraenti, ma esclusivamente a ritardo da parte del notaio, che ha rogato l'atto di frazionamento, nel provvedere, come doveva, alla tempestiva iscrizione dell'ipoteca, la proposta dell'ing. Giannarusti sembra meritare le di accogliimento, tanto più perché opposta nell'interesse dell'I.N.A.

Perché l'ing. Giannarusti ha fatto inoltre presente che alcuni degli acquirenti delle unità immobiliari, come sopra ipotecate a favore dell'Istituto, avvalendosi della facoltà concessa dai citati contratti di mutuo e di frazionamento intendono procedere al totale rimborso in unica soluzione delle quote di mutuo a loro carico, al fine di evitare che il Consiglio di amministrazione debba di volta in volta essere chiamato ad autorizzare il rilascio di